



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto n. 331

Caserta 08 GIU. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *"Norme in materia ambientale"*, in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque.

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - *"Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"* in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di alluvioni.

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Visto in particolare, il novellato art. 63 del d. lgs n. 152/06

- che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare un'articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le sopresse Autorità di Bacino interregionali e regionali;
- che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino, sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie;

Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 di cui al successivo periodo è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l'emanazione del DPCM (co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa.

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"* il quale prevede:

- all' art. 4, comma 1, che l'Autorità di Bacino Distrettuale *esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla*

lee



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

Visto in particolare l'art. 12 del succitato DM che regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i Segretari Generali delle sopresse Autorità di bacino di rilievo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e prevede:

- al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
- al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali;

Visto l'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come *"piano territoriale di settore"* ed aggiunge che esso è lo *"strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato"*.

Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che *"le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato"*.

Visto l'art. 170 del D.Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che *"fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"*.

Viste le Delibere n. 1e n.2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo *Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria*.

Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio di sette regioni (Abruzzo-parte, Lazio-parte, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).

Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto *"Istituzione dell'Autorità di Bacino della Puglia"*.

Visto il Decreto n. 94 del 01 marzo 2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20 febbraio 2017), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi *"Delega di Firma"* ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.M. del 25 ottobre 2016.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Visto il Decreto n. 222 del 06 giugno 2017 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (D.G.R. n. 814 del 29 maggio 2017), ha revocato il Decreto Segretariale n. 94/2017 ed ha conferito "*Delega di firma*", ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25 ottobre 2016, all'Ing. Barbara Valenzano, già Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527 /2017.

Visto il Decreto n. 86 del 28 febbraio 2018 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale "*Coordinatore e Responsabile dei procedimenti tecnici*" per la sede Puglia.

Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 è stato approvato il *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [PAI]* (G.U. n. 8 del 11 gennaio 2006).

Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e valutazione delle istanze.

Visto che l'art. 2 <Soppressione di organismi> e l'art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013, n. 19 - "*Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi*", ha soppresso anche il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19 dicembre 2013, avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 "*Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi*", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.

Visto che con Determinazione del Segretario Generale pro tempore dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del 15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 "Legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" – applicazione dell'art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni". Adempimenti.", che consente al Segretario Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la proposizione dei provvedimenti tecnici all'esame del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Visto che nell'ambito dell'istruttoria della STO dell'ex Autorità di Bacino Puglia, prot. n. 8530 del 13.05.2010, vengono specificati gli approfondimenti svolti e le modalità tecniche che hanno determinato l'aggiornamento delle aree ad *Alta Pericolosità idraulica (AP)*, *Media pericolosità idraulica (MP)* e *Bassa pericolosità idraulica (BP)* vigenti nel territorio comunale di San Donaci (BR).

Visto il parere positivo espresso dal rappresentante della Commissione della Provincia di Brindisi ex artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al PAI dell'Autorità di Bacino Puglia in merito all'aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità idraulica per il territorio del comune di San Donaci (BR), (nota prot. n. 6482 del 24.05.2010).

Visto che il nuovo inquadramento del PAI Assetto Idraulico per il territorio comunale di San Donaci (BR), ha ricevuto, nella seduta del 25.10.2010, il parere favorevole del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Puglia.

Visto che il nuovo inquadramento del PAI Assetto Idraulico per il territorio comunale di San Donaci (BR), ha ricevuto la condivisione del Consiglio Comunale formalizzata a mezzo della delibera n.42 del 28.09.2017.

Visto che il suddetto nuovo inquadramento del PAI- Assetto Idraulico per il territorio comunale di San Donaci (BR), consiste nella revisione delle perimetrazioni vigenti in settori di territorio comunali, classificate come aree ad *Alta Pericolosità idraulica (AP)*, a *Media pericolosità idraulica (MP)* e a *Bassa pericolosità idraulica (BP)*.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Visto che il succitato aggiornamento del PAI-Assetto Idraulico si configura quale procedimento di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Idraulico per il territorio di San Donaci (BR).

Ritenuto che ricorrano i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al PAI-Assetto Idraulico dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sede Puglia, relativamente al territorio comunale di San Donaci (BR), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto definito dagli organi della suddetta Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sede Puglia da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti consequenziali.

Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., specificando che *"L'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del citato D.M., va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l'avvalimento anche mediante delega di firma, o con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre fattispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle sopresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma"*.

Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella procedura in esame, in vista della decisione finale.

Tenuto conto che è stata espletata l'istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sede Puglia.

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'assunzione del presente provvedimento di "progetto di Variante" al PAI-Assetto Idraulico relativamente ai settori del territorio del comune di San Donaci (BR).

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.1—È adottato, ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016, il "Progetto di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Idraulico" per settori del territorio comunale di San Donaci (BR).

Art. 2 — Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art.1), al fine di un'azione di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione, per le aree non perimetrate nell'ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto Idrogeologico approvato con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia nella seduta del 30/11/2005, assumono valore di "misure di salvaguardia" fino all'approvazione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio Idraulico medesimo. Nelle more il Comune è tenuto ad adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Art.3.—Al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate ad Alta Pericolosità idraulica (AP) e a Media Pericolosità idraulica (MP), assicurino:

- attività di monitoraggio degli eventi pluviometrici significativi anche con la finalità dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale;
- azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.

Art. 4- Gli elaborati prodotti per l'aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica di seguito specificati, relativamente al settore di territorio interessato dalla variante di cui al precedente art.1, sono parte integrante del presente decreto:

- *Stralcio PAI-assetto idraulico*, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica individuate con il PAIvigente;
- *Stralcio proposta di modifica PAI-assetto idraulico*, contenente la modifica/aggiornamento alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica (*Progetto di Variante al PAI-assetto Idraulico*).

Art.5 – Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art.6 - Il presente decreto e gli allegati sono pubblicati sui siti web istituzionali (www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it; www.adb.puglia.it) e depositati presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia nonché presso la Giunta Regionale della Puglia, presso la Provincia di Brindisi ed il Comune di San Donaci, affinché chiunque interessato possa prendere visione, consultare la documentazione e presentare eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali osservazioni potranno essere inoltrate, nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione, presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Geol. Vera Corbelli